



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e

Provincia - Loro Sedi

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026.

Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AODGPER prot. n. 205851 del 25 settembre 2025. Indicazioni operative.

Si trasmette in allegato la Circolare n. 205851 relativa alle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1° settembre 2026, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 182 del 25 settembre 2025.

Nella predetta circolare è fissato al **21 ottobre 2025** il termine per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, legge 28-12-2015 n. 208 e successive modifiche od integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, da parte di tutto il personale del comparto scuola, sia docenti sia personale amministrativo (ATA).

Entro il medesimo termine del **21 ottobre 2025** è consentita la revoca di domande di cessazione già presentate (ritiro al POLIS della domanda di cessazione).

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la procedura web POLIS "istanze on line" a partire dal **26 settembre 2025** con eccezione del personale in servizio all'estero, a cui è consentito presentare la domanda di cui trattasi al di fuori della piattaforma POLIS, direttamente all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale.

Si fa presente che il termine del 21 ottobre è **tassativo**, per cui non sarà possibile presentare domande di cessazione dal servizio oltre tale termine, né revocare domande già inoltrate, con la conseguenza che in quest'ultimo caso la mancata revoca entro il 21 ottobre rende la domanda di cessazione **irrevocabile**.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Si chiarisce, sul punto, che la presentazione nei termini e con le modalità previste dalla circolare ministeriale è propedeutica al collocamento a riposo: è espressamente previsto infatti che **non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente alla data del 21 ottobre 2025.**

Per quanto attiene alle istanze di trattenimento in servizio sopra ricordate (art. 1, comma 257, legge 28 dicembre 2015 n. 208 e successive modifiche od integrazioni) si precisa che dovranno essere presentate al di fuori della piattaforma POLIS, in formato analogico o digitale entro la scadenza, come già detto, del **21 ottobre 2025.**

La scadenza per la presentazione delle domande di cessazione al 21 ottobre 2025 vale per tutto il personale scolastico ad eccezione dei Dirigenti scolastici per i quali, a norma dell'art. 12 del C.C.N.L. per l'area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010, il termine per la presentazione della domanda di cessazione è il **28 febbraio 2026.** Anche in questo caso le domande potranno essere presentate tramite POLIS a decorrere dal **26 settembre 2025.** Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal servizio oltre il termine sopra indicato non potrà avvalersi delle particolari disposizioni che regolano il pensionamento del personale del comparto scuola.

Nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso venisse accertato il mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Il termine del **21 ottobre 2025** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 67° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattenimento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.

Nella richiesta, ancora, gli interessati devono esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Le istanze dovranno essere presentate avvalendosi delle modalità previste al Polis. In particolare, saranno attive contemporaneamente sette istanze Polis, di cui:

- 1) la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie (cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31/12/2026; cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione; cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti);
- 2) la seconda la domanda di cessazione per raggiungimento dei requisiti della cd. quota 100, che devono essere maturati entro il 31 dicembre 2021;
- 3) la terza la domanda di cessazione dal servizio con raggiungimento dei requisiti previsti per la cd. quota 102, requisiti che devono essere posseduti al 31 dicembre 2022;
- 4) la quarta la domanda di cessazione dal servizio per maturazione dei requisiti previsti per la cd. quota 103, posseduti alla data del 31 dicembre 2023;
- 5) la quinta la domanda di cessazione dal servizio con raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2024);
- 6) La sesta conterrà la domanda di cessazione dal servizio con raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2025);
- 7) la settima la domanda di cessazione con raggiungimento dei requisiti per opzione donna al 31 dicembre 2021 (art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26) **ovvero** domanda di cessazione con riconoscimento al 31 dicembre 2022 dei requisiti per l'accesso ad opzione donna (art. 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26 – art. 1 comma 292 della legge 29 dicembre 2022 n. 197) **ovvero** domanda di cessazione con riconoscimento al 31 dicembre 2023 dei requisiti per l'accesso ad opzione donna (art. 1 comma 138, della legge 30 dicembre 2023 n. 213) **ovvero** domanda di cessazione con riconoscimento al 31 dicembre 2024 dei requisiti per l'accesso ad opzione donna (art. 1 comma 173, della legge 30 dicembre 2024 n. 207).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria sia ad una delle altre ipotesi previste (quota 100, 102, 103, pensione anticipata flessibile o opzione donna) queste ultime saranno valutate solo in subordine alla prima istanza, vale a dire solo nel caso in cui il pensionando non dovesse maturare i requisiti della pensione anticipata ordinaria.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico, con riferimento esclusivo alla tipologia di domanda di pensione indicata nella istanza di cessazione, sarà a carico dell'INPS entro il termine ultimo del **21 aprile 2026**.

Oltre alla domanda di cessazione il personale è chiamato presentare domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria direttamente all'INPS **esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
 - Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

La presentazione della suddetta domanda di pensionamento ad INPS deve essere presentata anche dal personale che cessa d'ufficio (limiti d'età).

Più precisamente, sarà collocato in pensione per raggiunti limiti d'età il personale che compirà un'età anagrafica di 67 anni e maturerà un'anzianità contributiva di almeno 20 anni al 31/08/2026. Per il personale che ha il primo versamento contributivo dal 01/01/1996 oltre al conseguimento del requisito contributivo, dovrà essere verificato anche il raggiungimento dell'importo soglia, rapportandosi con le sedi INPS competenti.

I provvedimenti di collocamento a riposo d'ufficio dovranno essere adottati dai dirigenti scolastici **obbligatoriamente** entro il 28 febbraio 2025.

Quale strumento di scambio di dati tra INPS ed Istituzioni scolastiche dovrà essere utilizzato esclusivamente l'applicativo *Nuova Passweb*. Pertanto, per la sistemazione preventiva dei conti assicurativi si sollecitano le Istituzioni scolastiche all'utilizzo dell'applicativo sopra indicato. Il termine ultimo per l'aggiornamento delle posizioni assicurative è il **09 gennaio 2026**. In particolare, le posizioni assicurative dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrata Tesoro.

L'osservanza di tale termine e l'utilizzo esclusivo di *Nuova PassWeb* si rendono necessari al fine di dare attuazione alla previsione normativa contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, che ha prorogato al 31 dicembre 2025 i termini prescrizionali dei crediti contributivi.

Il termine entro il quale le sedi INPS competenti dovranno, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nell'istanza di cessazione, fornire tramite flusso informazioni sull'accertamento del diritto a pensione è il **21 aprile 2026**

Si ribadisce che le cessazioni dovranno essere convalidate dalle Istituzioni scolastiche al SIDI solo ed esclusivamente dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Si rammenta, inoltre, che con riferimento alla definizione dei provvedimenti cd. "ante subentro", vale a dire le domande di computo/riscatto/ricongiunzione ai fini pensionistici presentate dal personale scolastico prima del 1° settembre 2000, a seguito dell'accordo sottoscritto tra U.S.R. per il Lazio ed INPS – Progetto ECO Dipendenti Pubblici, per il personale nato tra il 1953 ed il 1965, lo scrivente Ufficio ha provveduto alla consegna delle relative domande allo stesso Progetto ECO, competente alla lavorazione.

Per le domande "ante subentro" NON rinvenute al momento della conclusione del suddetto accordo, non trasmesse, pertanto, al Progetto ECO e solo successivamente rinvenute o recuperate dallo scrivente, la lavorazione della pratica e l'adozione del corrispondente provvedimento resta a carico di questo Ufficio.

Competerà alle Filiali metropolitane romane INPS di riferimento:

- 1) La definizione delle domande di computo/riscatto/ricongiunzione in vigenza presentate dagli utenti a partire dal 01/09/2000;
- 2) La certificazione del diritto a pensione (entro la già ricordata data del 21 aprile 2026) relativo alle posizioni di cui al punto precedente nonché alle posizioni segnalate dal Progetto ECO dipendenti pubblici;
- 3) la liquidazione di tutti i trattamenti pensionistici.

Inoltre, si precisa che l'invio da parte delle Istituzioni scolastiche della documentazione necessaria al riconoscimento del servizio militare o all'attribuzione delle diverse maggiorazioni del servizio dovrà avvenire per ciascun nominativo in singoli file formato pdf ed individuati quali



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

“PENSIONAMENTI SCUOLA 2026 – cognome.nome” dell’interessato ed inviati via PEC alle competenti filiali metropolitane romane dell’INPS.

La trasmissione della documentazione da inviare all’INPS a cura dell’interessato, vale a dire la documentazione per il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni di status, deve essere curata dall’interessato che provvederà ad inoltrarla presso le sedi INPS territorialmente competenti preferibilmente tramite PEC ovvero utilizzando le caselle di posta istituzionali delle singole sedi.

Per quanto attiene alla materia dei **trattenimenti in servizio**, la circolare ministeriale chiarisce da un lato che il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti d’età (67 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva), dall’altro che restano ferme le possibilità di permanere in servizio oltre i suddetti limiti in forza di quanto disposto dall’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Tale normativa ha previsto, al fine di assicurare continuità alle attività svolte in attuazione di accordi sottoscritti con scuole o Università di paesi stranieri, la possibilità per il personale scolastico impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera di essere autorizzato, a richiesta, al trattenimento in servizio per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è disposto, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, in caso di istanza presentata dal dirigente scolastico.

Nulla è innovato, invece, per quanto attiene all’ipotesi di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionabile, con la conseguenza che nel 2026 potranno permanere in servizio i soli lavoratori che, avendo compiuto i 67 anni entro il 31 agosto 2026, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione al POLIS nei termini indicati.

Infatti, considerato che l’art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (cd. Legge di Bilancio 2025) ha abrogato la norma che imponeva alla Pubblica Amministrazione di cessare dal servizio il personale con 65 anni d’età anagrafica e il requisito contributivo previsto per la liquidazione del trattamento pensionistico anticipato (cd. ex limiti ordinamentali per la permanenza in servizio), per l’anno 2026 l’Amministrazione dovrà obbligatoriamente cessare d’ufficio il solo personale che abbia raggiunto il solo limite ordinamentale dei 67 anni d’età anagrafica in presenza del requisito contributivo dei 20 anni (per coloro che abbiano il primo accredito contribuito dal 1996



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

ai già citati requisiti si deve prendere in considerazione anche quello relativo al raggiungimento dell'importo soglia, come sopra detto).

Qualora, infine, l'età anagrafica dei 67 anni sia compiuta tra settembre e dicembre 2026 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Per coloro che sono interessati all'APE Sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, la circolare ministeriale chiarisce che tali lavoratori potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il **31 agosto 2026**.

Si precisa, inoltre, che le donne che abbiano presentato domanda di opzione donna con riconoscimento da parte di INPS del diritto a pensione e contestualmente, con domanda non oltre il 31 marzo 2026, potranno, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte dell'INPS di poter accedere all'APE, comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento con opzione donna.

Infine, per quanto attiene alla trasmissione dei dati utili al fine della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) la circolare ribadisce il superamento del modello cartaceo e la necessità di provvedere tramite l'applicativo "comunicazione cessazione TFS". Per quanto attiene al TFR le istituzioni scolastiche dovranno usare la nuova funzionalità "Ultimo miglio TFR" di cui alla circolare n. 185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei "TFR 1" e "TFR 2".

Indicazioni specifiche la nota ministeriale, a cui si rimanda, fornisce anche in tema di anticipo TFS/TFR (applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26) e di predisposizione UM TFR in caso di rapporti di lavoro a Tempo determinato.

Infine, con riferimento della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) ovvero del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) si richiama la nota dell'U.S.R. Lazio "**Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto. Ricorso all'applicativo Nuova Passweb. Indicazioni operative**" prot. n. 11324 del 25/03/2022, con cui sono state fornite indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito all'utilizzo dell'applicativo *Nuova Passweb, Ultimo Miglio TFS, Posizione assicurativa e Comunicazione di cessazione TFS*, volte al superamento del precedente modello, basato sul cartaceo, ed all'implementazione al nuovo, telematico.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

In particolare, si evidenzia come, a partire dalle **cessazioni decorrenti dal 01/09/2022**, ogni singola scuola dovrà provvedere al suddetto invio telematico **sia nel caso di personale in regime di TFS sia per quello in regime di TFR**, secondo le indicazioni contenute nella suindicata nota.

Si invita a dare la massima diffusione alla presente circolare a tutto il personale interessato e si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione.

IL DIRIGENTE
Danilo Vicca